

ORDINANZA N. 34/2026 DEL 03/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE E DI UTILIZZO DEL PROTOSSIDO D'AZOTO (N₂O), ANCHE CONOSCIUTO COME GAS ESILARANTE, IN TUTTE LE AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

RILEVATO che rapporti del Corpo Intercomunale Polizia Locale Valle Trompia evidenziano il rinvenimento di numerose bombole di varia fattura e dimensione di protossido d'azoto, altresì, chiamato ossido nitroso o ossido di diazoto a numero chimico N₂O e anche il possesso e l'utilizzo da parte di cittadini in età adolescenziale o maggiorenni;

EVIDENZIATO che i sopra richiamati rinvenimenti sono avvenuti in varie zone del territorio, presso parchi pubblici e aree aperte al pubblico associate a resti di palloncini, strumenti normalmente utilizzati per l'assunzione del protossido rendendo inconfutabile l'uso inappropriato della sostanza;

CONSIDERATO che il citato protossido d'azoto anche conosciuto come "gas esilarante" è normalmente utilizzato sia per uso medico, alimentare e ricreativo ma ricerche mediche internazionali evidenziano i gravi effetti collaterali dell'uso inappropriato ovvero euforia e dissociazione dalla realtà, nonché insensibilità, annebbiamento della coscienza e leggere allucinazioni, con effetti immediati di durata molto breve, con la conseguenza che il consumatore è portato a ripetere le inalazioni nel tentativo di prolungare l'esperienza con conseguenti danni al sistema nervoso centrale come debolezza muscolare, problemi di equilibrio e a camminare, perdita di conoscenza, parestesia (cioè un'alterata percezione degli stimoli sensoriali), fino ad alterazioni delle funzioni cognitive.

RILEVATO che la sua diffusione come "droga ricreativa" è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio creando allarmismo diffuso in tutta Europa per l'utilizzo improprio tanto che paesi come Danimarca, Francia e Paesi Bassi hanno riportato un'impennata nei casi di avvelenamento tra i giovani: in Danimarca i casi sono passati da 16 nel 2015 a 73 nel 2021, in Francia da 10 nel 2017 a 134 nel 2020 e nei Paesi Bassi da 13 nel 2015 a 144 nel 2020.

EVIDENZIATO altresì che i report dell'Osservatorio europeo sulle tossicologie e dipendenze, riportano la crescente popolarità del gas esilarante dovuta alla facile reperibilità, il basso costo, gli effetti di breve durata, con la percezione diffusa che sia una sostanza relativamente sicura, tanto che lo stesso osservatorio riporta "una preoccupazione crescente per l'intera Europa"

DATO ATTO che la diffusione di questa "droga ricreativa" risulta oggetto di provvedimenti di più municipalità europee (Bonn, Amsterdam, Londra) e campagne di sensibilizzazione italiane (oltreché Ordinanze già emesse in alcuni Comuni della Lombardia) e che dalle cronache si registra un costante aumento di diffusione su tutto il territorio circostante.

RILEVATO che nel territorio della Valle Trompia è in atto una diffusione del prodotto, la cui assunzione presenta profili di pericolosità, in particolare tra i giovani, i quali, anche a causa degli effetti alteranti del protossido d'azoto, contribuiscono a generare disturbo sociale e a limitare l'utilizzo degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;

CONSTATATO altresì che l'attuale disciplina legislativa nazionale non permette di intervenire sulla vendita del prodotto ma l'allarme socio-sanitario appare concreto e attuale;

DATO ATTO che nei compiti del Sindaco vi è la tutela della salute pubblica nonché la sicurezza della Città e che tale situazione se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione determina danno al decoro urbano e diffusa insicurezza;

DATO ATTO altresì che al Sindaco è riconosciuto il ruolo di Autorità sanitaria locale, responsabile della Sicurezza Urbana.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

O R D I N A

E' vietata la detenzione e l'utilizzo del protossido d'azoto (N₂O), altresì, denominato ossido nitroso o in qualsiasi altra attinente denominazione, in contenitori di qualsiasi ordine e dimensione, in tutte le aree pubbliche.

D I S P O N E

- Che per la violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza sia applicata la sanzione prevista dall'art.7 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 introdotta dalla Legge n.3/2003 pari alla misura minima di € 25,00 e massima di € 500,00 con le modalità disciplinate dalla L.689/81.
- Che qualora il possessore o l'utilizzatore risulti essere persona di minore età il contenitore verrà sequestrato ed avviato all'immediata distruzione, e che del fatto occorso venga edotta l'esercente la responsabilità genitoriale.
- Di pubblicare la presente ordinanza all'albo e nei luoghi pubblici del

territorio comunale;

- L'invio della presente ordinanza agli Organi di Polizia del territorio, per il controllo circa il rispetto del presente dispositivo.

I N F O R M A

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

IL Sindaco
Valentina Pedrali / ArubaPEC S.p.A.*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.